

# CAPITOLO III

## DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI, CLIENTI, CONTROPARTE E MAGISTRATI

**SOMMARIO:** 1. Il rapporto di colleganza. – 2. Rapporti con collaboratori e praticanti di studio. – 3. Rapporti con il cliente e con la parte assistita. – 3.1. Rinuncia al mandato. 3.2. Pagamenti e compensazioni. – 4. Rapporti con la controparte. – 5. Rapporti con i terzi. – 6. Rapporti con le istituzioni forensi. – 7. Rapporti con i magistrati. – 8. Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici. – 8.1. L'arbitro forense ed il mediatore. – 8.2. Negoziazione assistita e ruolo dell'avvocato. – 9. Rapporti con i testimoni e persone informate. – 10. Ascolto del minore: novità del nuovo codice.

### 1. IL RAPPORTO DI COLLEGANZA.

L'art. 38 cod. deont. declina in alcune situazioni tipiche i doveri di lealtà e correttezza tra colleghi stabiliti a livello generale dall'art. 19, che costituiscono l'essenza del rapporto di colleganza.

Tali **doveri** si sostanziano in tre prescrizioni:

- *obbligo di preavviso* in caso di azione giudiziaria contro il collega (salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare);
- *divieto di registrazione* della comunicazione telefonica con il collega (è consentita, invece, la registrazione di riunioni con il consenso di tutti i presenti);
- *divieto* di riportare negli atti di causa il contenuto di colloqui riservati, previsione – quest'ultima – che si salda con quelle degli artt. 48 e 51, tese ad assicurare il più libero dispiegarsi dell'attività professionale, che trova nella corretta e riservata interlocuzione tra colleghi una delle sue caratteristiche più tipiche.

**Obbligo di corrispondere con il collega**

L'art. 41 stabilisce l'*obbligo di corrispondere con il collega*, consistente nell'obbligo di intrattenere rapporti solo con il legale avversario (e non direttamente con la controparte).

Infatti, il contatto diretto o la comunicazione inviata direttamente alla parte, quando questa sia assistita da un difensore, non solo possono apparire intimidatori o vessatori, ma sono anche denigratori nei confronti del collega, sottintendendo l'inutilità della sua presenza. Anche in questo caso,

dunque, la *ratio* della norma va ricercata nella salvaguardia del *principio di colleganza*. Vi sono casi particolari, tuttavia, nei quali la corrispondenza può essere inviata direttamente alla controparte (e ciò nell'interesse dello stesso mittente), vale a dire quando sia necessario assicurare effetti sostanziali o processuali alla comunicazione inviata (ad esempio, l'interruzione della prescrizione). In tali casi la comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al legale avversario, garantendo così sia gli effetti giuridici della comunicazione inviata, sia il rispetto della posizione del collega.

**Notizie  
riguardanti il  
collega**

Inoltre, secondo quanto previsto dall'**art. 42**, costituisce illecito disciplinare esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega, nonché produrre in giudizio documenti relativi alla sua posizione personale, salvo che ciò abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.

**Obbligo di  
soddisfare le  
prestazioni  
affidate ad altro  
collega**

L'**art. 43** trae ispirazione dalle disposizioni che determinano la responsabilità del mandante in caso di mancata somministrazione al mandatario dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (art. 1719 c.c.) e del prestatore d'opera professionale in caso di utilizzo di sostituti e ausiliari (art. 2232 c.c.). Sotto il profilo più strettamente disciplinare, la *ratio* della previsione riposa sul fatto che l'avvocato corrispondente riceve l'incarico da un collega e non ha la possibilità (e neppure il titolo, per onore del vero) di sindacare la solvibilità del cliente o di interferire sulle ragioni della lite. Il rapporto, infatti, si svolge essenzialmente con il *dominus* ed il corrispondente si affida a quest'ultimo per la corretta e utile gestione della controversia (sia nel senso di ricevere le istruzioni con tempestività, sia nel senso di ottenere il compenso per l'attività prestata).

**Divieto di  
impugnazione  
della  
transazione  
raggiunta con il  
collega**

Non è deontologicamente lecita, secondo quanto previsto dall'**art. 44**, l'impugnazione della transazione proposta dallo stesso avvocato che abbia assistito in precedenza una delle parti e abbia definito la lite con un accordo. In tal caso è opportuno che l'avvocato rinunci al mandato, piuttosto che assecondare la volontà del cliente di impugnare l'accordo transattivo raggiunto, per intuitive ragioni di lealtà e coerenza.

L'impugnazione, tuttavia, può essere giustificata ove ricorrano fatti sopravvenuti o non conosciuti prima.

**Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega**

L'**art. 47** tipizza i *doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi* (art. 19) e il *dovere di diligenza* (art. 12), con l'evidente finalità di tutelare i rapporti tra colleghi nell'ambito del procedimento o del processo. La giurisprudenza disciplinare degli ultimi anni, infatti, ha evidenziato molteplici casi di violazione di tali doveri, soprattutto con riferimento all'**omessa comunicazione tra dominus e collega domiciliatario**. **L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al dominus sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere**, senza assumere autonome iniziative in difetto di istruzioni.

**Divieto di produrre la corrispondenza a scambiata con il collega**

L'**art. 48** tipizza, invece, i *doveri di riservatezza* (art. 13) e di *lealtà e correttezza* nei confronti dei colleghi (art. 19), concorrendo, nello stesso tempo, al corretto e leale svolgimento del contraddittorio processuale. Il **fondamento del precetto** che vieta di produrre la corrispondenza scambiata tra colleghi **risiede in due principi**:

- **l'avvocato** non è solo il difensore, sul piano tecnico-giuridico, di un interesse di parte, ma è anche **arbitro della conduzione della lite** e quindi della possibilità di conciliazione della stessa;
- **l'avvocato deve conservare una posizione di alterità o estraneità rispetto alla lite** e non deve identificarsi (né essere identificato) con il litigante.

In considerazione di tali principi, è evidente che l'avvocato debba svolgere la propria attività consentendo al collega di svolgere in maniera altrettanto libera la sua funzione, senza ritorcere proposte conciliative, ammissioni o consapevolezze di torti: a presidio di tale garanzia di riservatezza è pertanto posto il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. Quanto all'oggetto del divieto, questo riguarda la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. Tuttavia, per evitare l'abuso della clausola di riservatezza anche per situazioni che non contengono alcunché di riservato – con l'apposizione, solitamente, di formule quali «riservata», «personale», «non producibile», ecc. – è stata all'uopo prevista un'autonoma ipotesi di illecito disciplinare. Lo spettro del divieto è per il resto piuttosto ampio, riguardando la divulgazione della corrispondenza sia per iscritto (negli atti processuali) che oralmente (in sede di discussione davanti al giudice).

La generalità del divieto poc'anzi illustrato soffre, però, due eccezioni. La corrispondenza intercorsa tra colleghi è producibile:

- quando sia stato perfezionato un **accordo** di cui la stessa costituisce attuazione;
- quando la stessa assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

La ragione della deroga è evidente: se la corrispondenza tende alla transazione della lite (e sotto questo profilo è da ritenere riservata), la riservatezza non ha più ragione di esistere quando l'accordo sia stato raggiunto o quando la corrispondenza dimostri l'intendimento di rispettare quanto pattuito.

L'avvocato, infine, non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi. In caso di avvicendamento nell'incarico, il dovere di riservatezza è imposto anche al nuovo difensore.

**Sostituzione del collega nell'attività di difesa**

Quando si verifica una sostituzione tra colleghi nell'attività di difesa il nuovo avvocato deve informare il precedente dell'avvenuta sostituzione (anche per evitare malintesi sulla revoca o sulla rinuncia all'incarico). L'obbligo di comunicazione sussiste anche se il collega abbia avuto conoscenza della sostituzione. L'avvocato subentrante deve inoltre adoperarsi affinché siano pagate al precedente collega le prestazioni svolte; il pagamento di quest'ultimo, comunque, non può mai essere posto come condizione per consentire l'attività del nuovo legale, poiché il dovere di difesa prevale su ogni altra pretesa.

## 2. RAPPORTI CON COLLABORATORI E PRATICANTI DI STUDIO.

L'avvocato deve garantire ai collaboratori dello studio (vale a dire i colleghi avvocati non più praticanti) il miglioramento della preparazione professionale e l'erogazione di un compenso per la collaborazione prestata.

La violazione di tali doveri comporta, secondo quanto previsto dall'**art. 39**, l'applicazione della sanzione disciplinare dell'**avvertimento**.

I praticanti, come previsto dall'**art. 2**, sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

È l'**art. 40** a disciplinare, invece, i **rapporti dell'avvocato con i praticanti**, richiamando quanto disposto a livello ordinamentale dall'**art. 41** l.r.f. Se al praticante spetta sempre il rimborso delle spese, solo dopo il primo semestre di pratica l'avvocato è tenuto a riconoscergli un compenso adeguato. Particolare

attenzione è poi richiesta per l’attestazione della veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica e nell’assegnazione di compiti difensivi (tenuto conto dei limiti previsti per il patrocinio sostitutivo).

### 3. RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA.

L’**art. 23** regola il conferimento dell’incarico, tenendo conto della possibile non coincidenza tra *parte assistita* e *cliente* (ad esempio, può essere cliente una data società e parte assistita l’amministratore delegato della stessa): quando i due soggetti non coincidono è comunque richiesto il consenso della parte assistita e l’incarico deve essere svolto nell’*esclusivo interesse* della medesima; in ogni caso l’avvocato deve accertare l’identità di entrambi i soggetti.

Dopo il conferimento devono essere evitati rapporti di carattere economico o commerciale estranei al mandato professionale (salvi, quindi, gli accordi relativi alla pattuizione del compenso ex art. 25), poiché tali rapporti possono alterare l’equilibrio dell’attività professionale.

Se è vero che l’incarico deve essere svolto nell’*esclusivo interesse* della parte assistita, d’altra parte l’avvocato non può assecondare iniziative giudiziarie fantasiose o pretestuose o strumentali o illecite: egli, infatti, non deve sottostare agli ordini dell’assistito, né deve essere un mero esecutore dei suoi *desiderata*.

#### Adempimento del mandato

Il corretto adempimento del mandato presuppone la competenza a svolgerlo (cfr. art. 14). Se l’avvocato non è competente rispetto alle problematiche sottopostegli, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso delle competenze richieste.

Il mancato assolvimento degli obblighi assunti con l’assistito costituisce illecito disciplinare quando derivi da inescusabile e rilevante trascuratezza (ad esempio, omissione di azioni giudiziarie con conseguente prescrizione dei diritti, mancata impugnativa, mancata proposizione di querele, mancata assistenza alle udienze, ecc.).

Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncd f già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncd f, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia ommesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia altresì ommesso di informare l’assistito ovvero gli abbia fornito false indicazioni circa lo stato delle stesse. *Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178*